

Articolo 29

Negozi dei fiori

Ai negozi di fiori del commercio al dettaglio e ai lavoratori in essi occupati si applica l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica.

Campo d'applicazione

I negozi di fiori del commercio al dettaglio sono negozi che offrono in vendita ai consumatori fiori e altre piante.

Le disposizioni speciali consentono a questi negozi di vendere fiori e altre piante anche la domenica e nei giorni festivi.

Questa disposizione non riguarda i centri di giardinaggio. Nell'ambito della prassi cantonale tali centri possono occupare senza autorizzazione lavoratori nei negozi per al massimo quattro domeniche all'anno ai sensi dell'articolo 19 capoverso 6 della legge sul lavoro.

La legge sul lavoro disciplina soltanto l'occupazione dei lavoratori. L'apertura dei negozi di vendita e la conseguente accessibilità al pubblico è regolamentata dalle prescrizioni cantonali, rispettivamente comunali sull'apertura dei negozi e sui giorni di riposo. Se le prescrizioni relative alla chiusura dei negozi sono più restrittive delle disposizioni della legge sul lavoro, i margini di manovra consentiti da quest'ultima non possono essere sfruttati (art. 71 lett. c LL).

Le disposizioni speciali consentono anche di dedicare la necessaria cura alle piante nei giorni domenicali o festivi. Si tratta più precisamente del tipo di cure necessarie a impedire un prematuro deperimento dei fiori e delle piante (ad es. innaffiare le piante, ombreggiarle e proteggerle dal maltempo). Altri lavori più specifici o che non hanno nulla a che vedere con questa cura a breve termine sono invece soggetti all'obbligo di autorizzazione.

Disposizioni speciali applicabili

Articolo 4

I negozi di fiori del commercio al dettaglio possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale, sempreché ciò sia necessario per la vendita e la cura quotidiana dei fiori e di altre piante. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro domenicale devono però essere osservate (v. commento dell'art. 4 OLL 2).